

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

## IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEIO BIENNIO 2007/2008

Sottoscritto in data 2.8.2007

<i>Art. 1 – Campo di applicazione .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Durata e decorrenza.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – Destinatari .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 – Definizione delle risorse finanziarie .....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 5 – Utilizzo del fondo ex art. 67 CCNL 9.8.2000 .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – Progressione economica all'interno della categoria.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 – Indennità di rientro pomeridiano.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 8 – Indennità ex art. 41 CCNL 27.1.2005.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 – Indennità di reperibilità.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 – Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Indennità per il personale di categoria D destinatario di incarico di responsabilità ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 4, CCNL 9.8.2000 .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 – Indennità di responsabilità e di risultato al personale delle categorie B - C - D (art. 63, commi 1 e 2).....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 – Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP ...</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 – Valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 – Somme non utilizzate .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Disposizioni finali .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Buono pasto – ticket sostitutivo .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 – Sussidi economici.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 – Previdenza complementare .....</i>	<i>8</i>

### **Premessa**

1. Il presente Contratto Integrativo di Ateneo è stipulato tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 9.8.2000.
2. Le parti rinviando a successivi incontri la definizione delle problematiche relative alle materie oggetto di contrattazione integrativa non definite dal presente Contratto.

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Salerno, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti.

### **Art. 2 – Durata e decorrenza**

1. Le indennità definite dal presente accordo sono erogate dal 1.1.2008 eccetto quanto stabilito dal successivo articolo 6.
2. Il presente accordo conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo.
3. Quanto stabilito al precedente comma 2 opera anche in caso di disdetta di una delle parti. In tale ipotesi, le parti avvieranno in tempi brevi le trattative per la stipula di un nuovo accordo, e a tale scopo la parte pubblica stabilirà il primo incontro entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di disdetta; le parti si impegnano, inoltre, a concludere le trattative entro 120 giorni dalla predetta comunicazione.

## **TITOLO I**

### **FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE**

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Tutti i compensi previsti dal presente Titolo sono erogati al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, secondo le decorrenze di volta in volta specificate.

### **Art. 4 – Definizione delle risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie destinate al presente Contratto sono definite, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dal Consiglio di Amministrazione nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementate da ulteriori risorse secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL di Comparto.

### **Art. 5 – Utilizzo del fondo ex art. 67 CCNL 9.8.2000**

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 9.8.2000, le risorse finanziarie sopra individuate sono finalizzate a promuovere reali miglioramenti, in termini di efficienza e di efficacia, delle prestazioni lavorative del personale tecnico amministrativo a livello individuale e collettivo per un effettivo incremento della qualità dei servizi erogati dall'Ateneo, si stabilisce che le risorse finanziarie sopra definite sono destinate agli istituti di seguito specificati:
  - a) **Progressione economica all'interno delle categorie (artt. 56 e 59)**
  - b) **Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi**
    - 1) *Indennità di rientro pomeridiano*
    - 2) *Indennità ex art. 41, comma 4, CCNL 27.1.2005*
  - c) **Indennità di reperibilità ordinaria / straordinaria, rischio, disagio**
  - d) **Indennità di responsabilità per il personale di categoria D con incarico di responsabilità (art. 63, commi 3 e 4)**
  - e) **Indennità di responsabilità cat. B, C e D (art. 63, commi 1 e 2)**

### **Art. 6 – Progressione economica all'interno della categoria**

1. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore coloro che risultino in possesso del requisito previsto dall'art. 56, comma 2, del CCNL 9.8.2000 (3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore) e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura nel corso del biennio precedente alla data di inquadramento. Ai fini del computo degli anni di servizio si farà riferimento alla decorrenza giuridica del precedente inquadramento.
2. Vengono confermati i criteri definiti in occasione della precedente tornata di progressioni economiche.
3. Gli inquadramenti avranno le seguenti decorrenze:
  - a) dal 30.6.2007, per coloro che maturano il requisito di anzianità di cui all'art. 56, comma 2 entro il 29.6.2007;
  - b) dal 31.12.2007, per coloro che maturano il requisito di anzianità di cui all'art. 56, comma 2 entro il 30.12.2007;
  - c) dal 30.6.2008, per coloro che maturano il requisito di anzianità di cui all'art. 56, comma 2 entro il 29.6.2008;
  - d) dal 31.12.2008, per coloro che maturano il requisito di anzianità di cui all'art. 56, comma 2 entro il 30.12.2008.

### **Art. 7 – Indennità di rientro pomeridiano**

1. L'indennità definita dal presente articolo è finalizzata a incentivare l'espletamento delle attività lavorative anche nelle ore pomeridiane.

2. I compensi definiti al presente articolo sono erogati a tutto il personale, eccetto il personale di categoria EP e i destinatari delle indennità di cui al successivo art. 11 (categ. D con incarico).
3. A decorrere dal 1.1.2008, è istituita l'indennità di incentivazione all'apertura pomeridiana delle strutture, attribuita in ragione dei giorni in cui viene effettuato il rientro pomeridiano previsto dal proprio profilo orario, in base ai seguenti importi:

<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>
B	€ 9,00
C	€ 10,00
D	€ 11,00

4. La suddetta indennità è corrisposta fino a un massimo di n. 88 giornate lavorative per anno.
5. Per il computo delle giornate lavorate, si farà riferimento alle presenze registrate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze. Non sono computate le giornate di assenza a qualsiasi motivo dovute, eccetto quelle fruita a titolo di riposo compensativo per le quali deve, in ogni caso, essere acquisita preventiva autorizzazione da parte del Responsabile di Struttura.
6. Per rientro pomeridiano si intende una giornata lavorativa in cui sono previste e effettivamente espletate almeno sette ore e trenta minuti di lavoro ordinario.
7. L'indennità definita al comma 3 del presente articolo è erogata mensilmente sulla base delle timbrature rilevate dal sistema automatico di rilevazione delle presenze e della documentazione trasmessa all'Ufficio Trattamento Accessorio (Area IV – Coordinamento Personale T.A.).

Per consentire al suddetto Ufficio il calcolo dei compensi e la predisposizione dei conseguenti atti di liquidazione, le indennità relative alle presenze del mese di gennaio saranno corrisposte nel mese di marzo, quelle relative al mese di febbraio saranno corrisposte nel mese di aprile e così via.

Il Direttore Amministrativo, con atto proprio, definirà le modalità e i tempi che i vari Uffici dovranno rispettare per garantire il puntuale pagamento delle indennità definite nel presente titolo.

### **Art. 8 – Indennità ex art. 41 CCNL 27.1.2005**

1. L'indennità definita dal presente articolo è erogata a tutto il personale inquadrato nelle categorie B, C e D, ivi comprese le unità di personale di categoria D destinatarie di uno degli incarichi che danno titolo all'attribuzione dell'indennità di responsabilità di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del CCNL 9.8.2000.
2. A decorrere dal 1.1.2008, l'indennità di cui al comma 1 è erogata, in rate mensili, nei seguenti importi annui lordi:
  - categoria B: €1.680,00 (€140 mens.)
  - categoria C: €1.800,00 (€150 mens.)
  - categoria D: €1.920,00 (€160 mens.)
3. Alle unità di personale in servizio a tempo parziale la suddetta indennità è erogata in misura proporzionale al tipo di riduzione oraria prescelta.

## Art. 9 – Indennità di reperibilità

1. Per reperibilità si intende l'obbligo, da parte delle unità di personale individuate, di rendersi rintracciabili secondo le modalità organizzative stabilite. In caso di chiamata, inoltre, il sopralluogo da parte della persona reperibile deve essere effettuato entro 60 minuti dalla chiamata.
2. L'indennità di reperibilità può essere corrisposta esclusivamente al personale in servizio presso gli Uffici dell'Area VI (escluso l'Ufficio Patrimonio) nelle misure e secondo le modalità di seguito indicate:
  - **Ordinario:** dalle ore 19,30 del giorno feriale alle ore 07,30 del giorno successivo (dal lunedì al giovedì): €4,20 lordi;
  - **Straordinario:** dalle ore 19,30 del venerdì alle ore 07,30 del lunedì successivo (o dal giorno precedente un festivo fino alla mattina del primo giorno feriale): €7,00 lordi.
3. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Ciascuna unità di personale non potrà, di norma, essere adibita nello stesso mese per più di n. 6 periodi di reperibilità ordinaria e per più di n. 2 periodi di reperibilità straordinaria.
4. Nel caso in cui la persona reperibile non risulti rintracciabile, ovvero non effettui il sopralluogo entro il termine prestabilito, sarà esclusa da successivi periodi di reperibilità, salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di attivare, nei confronti dello stesso dipendente, il procedimento disciplinare.
5. Nel caso in cui si renda necessaria la presenza presso l'Ateneo del personale reperibile, per le ore lavorate si procederà al pagamento del relativo compenso per lavoro straordinario, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al corrispettivo dovuto per due ore di lavoro straordinario.
6. Le parti individuano i servizi per i quali si rende necessaria la reperibilità, come di seguito riportato:

<i>Ufficio competente</i>	<i>Servizio da svolgere</i>	<i>Personale da impiegare</i>	<i>Orario di servizio</i>
Uffici tecnici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo opere edili</li><li>• Controllo impianti tecnici</li></ul>	n. 3 unità	<u>Ordinario:</u> dalle ore 19,30 del giorno feriale alle ore 07,30 del giorno successivo ( <i>dal lunedì al giovedì</i> ) <u>Straordinario:</u> dalle ore 19,30 del venerdì alle ore 07,30 del lunedì successivo ( <i>o dal giorno precedente un festivo fino alla mattina del primo giorno feriale</i> )
Ufficio di Coordinamento Servizi Informatici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo sistema informatico di Ateneo e Sala macchine</li></ul>	n. 2 unità	
Ufficio Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo agibilità luoghi di lavoro</li></ul>	n. 2 unità	

7. Non possono essere effettuati periodi di reperibilità in caso di assenza, indipendentemente dal motivo che l'abbia determinata.
8. Di norma i Capi degli Uffici non sono inseriti nel piano di reperibilità.

### **Art. 10 – Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti**

1. In aggiunta a quanto stabilito dal precedente art. 7, alle unità di personale che svolgono una delle attività di seguito elencate sono corrisposti gli importi a fianco specificati, riferiti alla singola giornata effettivamente lavorata:

<b>Tipologia della prestazione lavorativa</b>	<b>Quota aggiuntiva giornaliera</b>
a. Maneggio valori, condizioni lavorative esterne, trasporto beni (come individuate dall'art. 5, comma 1 lett. f, dell'Accordo 2003)	<b>€ 2,40</b>
b. Vigilanza aule	<b>€ 4,20</b>
c. Vigilanza ingresso	<b>€ 7,20</b>
d. Custodia complesso universitario Baronissi	<b>€ 7,20</b>
e. Custodia complesso universitario Fisciano	<b>€ 8,40</b>
f. Conduzione automezzi	<b>€13,80</b>
g. Turno (ingresso collocato alle ore 12,30 ovvero 13,00 e uscita collocata alle ore 19,00 ovvero alle ore 19,30)	<b>€18,00</b>
h. Rischio	<b>€ 4,50</b>

2. I valori della precedente tabella sono incrementati del 30% nel caso di prestazione lavorativa svolta in giorno festivo o non lavorativo.
3. Le unità di personale addette alla vigilanza delle aule delle varie Facoltà devono garantire un'adeguata copertura del servizio, secondo le indicazioni dei Responsabili degli Uffici di Presidenza.
4. Allo scopo di garantire l'ottimale espletamento delle attività lavorative, il personale che svolge funzioni di autista modula il proprio orario di lavoro sulla base delle effettive esigenze di servizio, anche attraverso un'articolazione dell'orario ordinario in turni. A tal fine, il Responsabile della struttura di afferenza predispone, a cadenza bimestrale e nel rispetto del monte ore lavorativo stabilito dal vigente CCNL di Comparto, un apposito piano che preveda anche l'espletamento di turni da parte del personale interessato.

Nel singolo anno solare non possono essere effettuati più di n. 110 turni.

In casi eccezionali, nell'ipotesi in cui, anche attraverso la particolare articolazione dei turni di cui al comma precedente, risulti indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, tali prestazioni possono essere retribuite con l'apposito compenso fino al limite massimo complessivo di n. 1.000 ore annue. Eventuali superamenti di tale limite possono dare luogo esclusivamente a riposo compensativo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente regolamentazione sull'orario di lavoro.

5. Per la corresponsione delle indennità di cui al presente articolo vale quanto stabilito dai commi 5 e 7 del precedente art. 7.

### **Art. 11 – Indennità per il personale di categoria D destinatario di incarico di responsabilità ai sensi dell'art. 63, commi 3 e 4, CCNL 9.8.2000**

1. Le indennità previste dal presente articolo sono attribuite alle unità personale di categoria D

destinatario di uno dei seguenti incarichi di responsabilità conferiti con provvedimento formale del Direttore Amministrativo:

- Capo Ufficio (Uffici centrali, di Facoltà e di Dipartimento)
  - Responsabile di laboratori o biblioteche dipartimentali complessi, su proposta del Direttore del Dipartimento
2. L'Amministrazione procederà a una ricognizione dei suddetti laboratori e biblioteche per verificarne la reale complessità sulla base di specifici indicatori correlati alle finalità di didattica e di ricerca, quali ad esempio: (per i laboratori) dimensione dei locali; valore e complessità delle attrezzature, eventuale utilizzo per convenzioni, contratti di ricerca e consulenza, supporto alla didattica, finanziamenti per la ricerca, unità di personale impegnate nonché (per le biblioteche) numero di volumi gestiti, numero di utenti, presenza di specifici servizi all'utenza quali, ad esempio, il servizio di prestito.
  3. Per quanto riguarda le modalità, i criteri e i principi di attribuzione di detti incarichi si rinvia al documento sottoscritto tra le parti in data 28.9.2004 a seguito di appositi incontri di concertazione.
  4. Le indennità di responsabilità attribuite al personale interessato sono stabilite, a decorrere dal 1.1.2008, negli importi annui di €2.300,00 e €2.900,00.
  5. I due terzi della predetta indennità sono corrisposti in rate mensili; il terzo restante verrà corrisposto, entro il mese di aprile dell'anno successivo, a seguito della valutazione dell'attività lavorativa, sulla base del sistema di valutazione i cui criteri generali, ai quali espressamente si rinvia, sono stati definiti in appositi incontri di concertazione e sottoscritti in data 28.9.2004.
  6. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo viene inoltre corrisposta l'indennità prevista dal precedente art. 8 (art. 41 CCNL 27.1.2005), secondo le modalità ivi stabilite.

### **Art. 12 – Indennità di responsabilità e di risultato al personale delle categorie B - C – D (art. 63, commi 1 e 2)**

1. L'indennità definita dal presente articolo è attribuita alle unità di personale di categoria B - C - D cui sarà conferito, con provvedimento del Direttore Amministrativo, uno dei seguenti incarichi di responsabilità:
  - Responsabile di procedure informatiche e bibliotecarie di particolare complessità;
  - Responsabile di specifiche ulteriori attività puntualmente individuate, quali ad esempio responsabile informatico delle procedure elettorali, responsabile del controllo e del coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.
2. L'indennità di responsabilità di cui al presente articolo è cumulabile con tutti i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi previsti nel presente Titolo.

### **Art. 13 – Retribuzione di posizione e di risultato al personale della categoria EP**

1. Sono destinatari della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato le unità di personale inquadrato nella categoria EP.

2. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del CCNL 9.8.2000, alle suddette unità di personale è attribuita la retribuzione di posizione nella misura minima di €3.098,74 annui lordi per tredici mensilità. L'importo della retribuzione di posizione non potrà essere superiore a €12.911,42 annui lordi.
3. L'importo della retribuzione di posizione è, di norma, graduato in tre fasce in base alla complessità organizzativa, cui vengono correlati altrettanti valori economici delle relative retribuzioni di posizione, definiti nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 70 del CCNL 9.8.2000 all'uopo destinate.
4. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% ed il 30% della retribuzione di posizione attribuita. La retribuzione di risultato sarà corrisposta entro il mese di aprile dell'anno successivo, previa valutazione dell'attività lavorativa della singola unità destinataria della retribuzione di posizione, sulla base del citato sistema di valutazione.
5. Il 20 % delle risorse finanziarie destinate al presente articolo sono destinate alla retribuzione di risultato.

#### **Art. 14 – Valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa**

E' confermato l'attuale sistema di valutazione i cui criteri generali, definiti nel corso di appositi incontri di concertazione, sono stati sottoscritti in data 28.9.2004.

L'istituto non è correlato alla corresponsione di corrispettivi economici per il personale di categoria B, C e D senza incarico.

#### **Art. 15 – Somme non utilizzate**

1. Le eventuali somme non utilizzate confluiscono sull'appostamento complessivo per il successivo anno.
2. In qualunque ipotesi la spesa complessiva non potrà eccedere gli stanziamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione come indicati dal precedente art. 4.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Fino al 31.12.2007 continuano ad essere erogate le indennità stabilite dal CCIL 28.7.2006 ove compatibili con le norme stabilite dal presente contratto.
2. Sono, altresì, confermate, ove compatibili, le norme stabilite dal CCIL 28.7.2006.
3. Le indennità previste dal presente accordo sono confermate anche per gli anni successivi qualora non risultino incompatibili con i vincoli finanziari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le parti si incontreranno entro il primo semestre dell'anno 2008 per verificare l'estensione del presente accordo agli anni successivi ovvero per dare avvio alle trattative per il suo rinnovo.

## **TITOLO II –**

### **MENSA E SERVIZI SOCIALI**



### **Art. 17 – Buono pasto – ticket sostitutivo**

1. L'Università attiva convenzioni con Enti e altri soggetti erogatori di servizi di ristorazione che consentano al dipendente la fruizione di un pasto completo.
2. Le modalità per la fruizione del pasto sono stabilite dall'Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
3. Il costo del servizio previsto dal presente articolo è posto interamente a carico dell'Amministrazione, nel senso che non è previsto alcun contributo a carico del dipendente.
4. Il diritto di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione di ticket sostitutivi del buono pasto fruibili in conformità a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione sull'orario di lavoro.
5. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 4, ciascun dipendente può optare per la fruizione del servizio mensa offerto in convenzione dalle mense gestite dall'ex E.Di.S.U, rimanendo inalterate le altre disposizioni contenute nella regolamentazione sull'orario di lavoro. L'opzione ha validità semestrale, dal 1 gennaio al 30 giugno ovvero dal 1 luglio al 31 dicembre e deve essere prodotta, rispettivamente, entro il 31 maggio ovvero entro il 30 novembre di ciascun anno.
6. L'Amministrazione recupererà interamente il costo degli eventuali pasti fruiti in giorni in cui non se ne ha diritto.
7. La durata della pausa pranzo è stabilita dalla vigente regolamentazione sull'orario di lavoro.

### **Art. 18 – Sussidi economici**

1. E' stanziato un importo pari a € 85.000,00 destinati all'erogazione di contributi a favore del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che ha sostenuto spese mediche (ivi comprese quelle sostenute per l'acquisto di protesi), funerarie ovvero per sussidi economici.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Le modalità e i criteri per la erogazione dei suddetti contributi saranno definiti in una apposita sequenza contrattuale da concludersi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

### **Art. 19 – Previdenza complementare**

1. Le parti si impegnano a definire, in apposita sequenza contrattuale, le modalità di costituzione di un fondo di previdenza integrativa a favore del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Le parti stabiliscono di destinare a tale finalità una quota non inferiore a 1/5 della quota (5%) proveniente dalle convenzioni stipulate dall'Amministrazione e dai proventi delle prestazioni in conto terzi svolte presso le strutture periferiche.